

Introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale**armonizzata (Dlgs 118/2011)****- Esercizio 2016 -****PREMESSE GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Con l'esercizio 2016 è entrato in vigore l'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale a scopo conoscitivo, nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011.

L e nuove disposizioni normative hanno introdotto una sostanziale modificazione sia dei metodi di tenuta e redazione della predetta contabilità, sia dei criteri da porre a base per la valutazione delle componenti patrimoniali nonché, in ultimo, della struttura dei modelli dello stato patrimoniale e del conto economico caratterizzati dall'abolizione del prospetto di conciliazione.

L'entrata in vigore di tale obbligo è prevista in modo graduale e, per l'anno 2016, riguarda gli enti con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Tali novità hanno comportato una complessa serie di operazioni che l'Ente ha opportunamente posto in essere.

A partire dall'esercizio 2016 si è reso infatti necessario applicare:

- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata".

In questo quadro la presente relazione descrive l'attività svolta dall'Ente riassumendo i criteri di valutazione utilizzati e gli effetti patrimoniali derivanti dall'introduzione della nuova contabilità in ossequio all'ultimo paragrafo del punto 9.1. del principio che recita:

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- o *delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;*
- o *delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.*

e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale della Relazione sulla Gestione del Rendiconto 2016.

Il D.L. 50/2017 coordinato con le modifiche approvate, in data 31 maggio, dalla Camera dei Deputati, prevede la proroga al 31 luglio 2017 dell'approvazione degli schemi relativi al conto

economico ed allo stato patrimoniale relativi all'anno 2016, previsti dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale.

La contabilità economico patrimoniale è regolata dal contenuto del Principio Contabile n. 4/3 allegato al Dlgs n. 118/2011.

Tutta la nuova struttura contabile si basa sull'utilizzo del piano dei conti integrato che è costituito, di fatto, dal piano dei conti finanziario e dai piani dei conti economico e patrimoniale.

Le tre strutture tabellari sono collegate fra loro e le movimentazioni di partita doppia vengono generate utilizzando una matrice di correlazione che integra i contenuti dei tre piani dei conti.

Come previsto dal punto 9.1 del Principio Contabile n. 4/3, la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Tali attività sono risultate particolarmente impegnative in quanto i nuovi criteri di valutazione riguardano moltissime poste patrimoniali introducendo nuove classificazioni ed apportano consistenti modifiche ai criteri e principi applicati ante riforma.

Si evidenzia infine che, ai sensi del punto 9.1 del predetto principio, l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del suo valore, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale.

Il Comune di Samassi ha messo in atto le operazioni straordinarie di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale e di adeguamento della loro valutazione ai nuovi criteri previsti dall'armonizzazione, tali schemi, verranno pertanto approvati in maniera definitiva da parte del Consiglio Comunale, a conclusione del processo di rendicontazione dell'esercizio 2016.

Come già evidenziato, la complessità delle operazioni da compiere potrebbero richiedere, come consentito dalla norma, la necessità di apportare alle poste patrimoniali ulteriori affinamenti e/o rettifiche entro il termine dell'esercizio 2017.

Si illustrano sinteticamente i criteri di valutazione applicati alle poste patrimoniali dell'Ente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali

I nuovi criteri di valutazione delle immobilizzazioni sono indicati alle lettere da a) a d) del punto 9.3 del principio.

Il criterio di valutazione dei beni è rimasto sostanzialmente legato al costo storico sostenuto dall'ente e, nel caso in cui tale elemento non fosse disponibile, è possibile effettuare una valutazione su base catastale, i metodi di calcolo e coefficienti applicabili sono ora inoltre specificamente indicati nel Principio Contabile.

Una novità di rilievo per gli Enti Locali è rappresentata dalla necessità di contabilizzare separatamente, ai fini dell'ammortamento, i valori riferiti ai terreni ed agli edifici sovrastanti, anche se acquisiti congiuntamente al terreno (in analogia alla normativa delle imprese ai fini delle imposte dirette) allo scopo di escludere l'ammortamento sul terreno. Il principio prevede inoltre che, nel caso in cui il valore del terreno non risulti specificamente determinato negli atti di acquisto questo

deve essere determinato forfettariamente nella misura del 20%. Ciò comporta la necessità di ridurre il valore del fondo ammortamento dei relativi beni.

Attivo Circolante

Crediti

La posta relativa ai crediti risulta totalmente innovata. Uno degli elementi più rilevanti è rappresentato dall'obbligo di contabilizzare un fondo svalutazione crediti determinato in modo autonomo rispetto alla gestione finanziaria, ma che non può essere inferiore al Fondo crediti dubbia e difficile esazione (FCDE). L'ammontare dei crediti è rappresentato dal totale dei residui attivi da riportare al 31.12.2016 pari ad € **2.679.634,85** al netto del FCDE relativo all'anno 2016 pari ad € 98.734,97, sommando inoltre la somma di € **3.295,12** dovute a rettifiche per iva a credito 2016. Il credito iva 2016 ammonta complessivamente ad € **57.615,00** in linea con la dichiarazione IVA 2017.

Fondi per rischi ed oneri

Altra novità introdotta dall'armonizzazione è costituita dalla rilevanza economico patrimoniale dei fondi rischi. Pur se la loro valutazione deve essere condotta in modo autonomo rispetto agli elementi che hanno generato la necessità dell'apposizione di un vincolo a tale titolo sul risultato di amministrazione, l'Ente ha pertanto introdotto un fondo rischi per un importo di € **238.622,67** di cui € **105.000,00** a copertura di eventuali perdite per contenziosi non ancora definitivi., ed € **133.622,67** a copertura di altre passività potenziali probabili generate da debiti fuori bilancio.

Debiti

La macroclasse del passivo non presenta particolari elementi di novità rispetto ai dati precedentemente esposti.

La consistenza finale di € **1.418.728,75** è pari alla somma dei residui passivi risultanti al conto del bilancio al 31.12.2016 di € **1.201.842,48**, rettificato del debito residuo da finanziamenti pari ad € **216.886,27**

Patrimonio netto

Completamente rinnovata è la classificazione e soprattutto la regolamentazione delle poste del patrimonio netto.

Il Patrimonio netto armonizzato si compone delle seguenti voci:

Fondo di dotazione

Riserve

- da risultato economico di esercizi precedenti

- da capitale

- da permessi di costruire

Risultato economico dell'esercizio

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato attraverso destinazione

dei risultati economici positivi di esercizio mediante in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

La voce riserve è invece costituita da:

- da risultato economico degli esercizi precedenti
- da capitale
- riserve da permessi di costruire

Fondo di dotazione	€ 5700.543,14
Riserve	€ 45.338,28
Di cui	
Da capitale	€ 0,00
Da permessi di costruire	€ 45.338,28
Risultato economico dell'esercizio	€ 173.407,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.919.289,03

Samassi 02.08.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Patricia Fenu